



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

STATUTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI E AUDIOVISIVI

Adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/12/2025

Approvato con decreto del Ministro della cultura n. [REDACTED] del [REDACTED]

Articolo 1 – Natura giuridica e sede

1. L'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, di seguito "ICBSA", è organo tecnico-scientifico di rilevanza nazionale del Ministero della cultura.
2. Istituito con D.P.R. n. 233 del 26 novembre 2007 e regolamentato dal DM del 7 ottobre 2008, l'ICBSA è subentrato alla Discoteca di Stato della quale ha acquisito le competenze, il personale, le risorse finanziarie e strumentali, le attrezzature e il materiale tecnico e documentario.
3. Il funzionamento e la regolamentazione dell'ICBSA sono da ultimo richiamati e aggiornati nei seguenti decreti: D.M. 3 febbraio 2022 n. 46, "*Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura*"; D.P.C.M. 15 marzo 2024, n.57, "*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*"; D.M. del 5 settembre 2024, n. 270 "*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*".
4. L'ICBSA è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale ed è articolazione organizzativa della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, che esercita le attività di vigilanza ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, di seguito "Regolamento".
5. L'ICBSA ha sede a Roma, presso il Palazzo Mattei di Giove, in Via Caetani, 32, 00176 ed esercita le proprie funzioni sull'intero territorio della Repubblica.
6. L'ICBSA gode di autonomia scientifica, organizzativa e tecnico-funzionale nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalle direttive del Ministero.

Articolo 2 – Finalità

1. L'ICBSA svolge attività di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico, formazione e divulgazione in materia di censimento, catalogazione, documentazione, digitalizzazione, restauro e conservazione dei documenti sonori e audiovisivi.
2. L'ICBSA è destinatario del deposito legale come previsto dalla legge 15 aprile 2004, n.106 e dal relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.
3. L'ICBSA ha altresì il compito di formulare standard e linee guida in materia di conservazione e gestione dei beni sonori e audiovisivi, promuovendo, anche in collaborazione con altre istituzioni nazionali e internazionali, attività formative e approfondimenti tecnico-scientifici negli ambiti di competenza





Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

4. L'ICBSA ha il compito di tutelare, conservare, studiare e valorizzare il patrimonio sonoro e audiovisivo nazionale, inteso come parte integrante dei beni culturali della Nazione.
5. L'ICBSA promuove la conoscenza, la ricerca e la fruizione pubblica dei documenti sonori e audiovisivi, favorendo l'accesso ai cittadini e alle istituzioni culturali.

Articolo 3 – Competenze e attività

1. L' ICBSA svolge le seguenti funzioni:

- a) raccolta, catalogazione, conservazione, restauro e digitalizzazione di materiali sonori e audiovisivi di interesse storico, artistico e culturale;
- b) documentazione, valorizzazione e conservazione del patrimonio sonoro e audiovisivo nazionale implementato dal deposito legale previsto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106.
- c) promozione e coordinamento di iniziative nel settore della catalogazione e digitalizzazione, della valorizzazione, della fruizione e della conservazione della documentazione audiovisiva, in collaborazione con organismi di ricerca italiani e internazionali;
- d) partecipazione alle attività per la produzione degli standard (catalogazione, conservazione, digitalizzazione ecc.) e promozione della diffusione;
- e) pubblicazione e cura della diffusione dell'Archivio nazionale dei beni audiovisivi e promozione della diffusione della conoscenza del patrimonio audiovisivo nazionale;
- f) raccolta, elaborazione, diffusione della documentazione relativa al patrimonio audiovisivo nazionale ai fini di una sua migliore conoscenza, tutela e fruizione attraverso pubblicazioni e studi;
- g) raccolta, conservazione e fruizione della memoria delle tradizioni popolari nonché della società, della cultura e della lingua italiana, anche attraverso l'acquisizione di registrazioni audiovisive;
- h) conservazione, catalogazione, digitalizzazione e fruizione del patrimonio già della Discoteca di Stato, ivi compresa la fornitura dei relativi servizi di accesso e di informazione;
- i) collaborazione con la RAI - Radiotelevisione italiana e con gli enti radiotelevisivi ai fini di un reciproco scambio di informazioni e di competenze in merito ai rispettivi patrimoni di registrazioni sonore e video, al fine di garantire una più efficace conservazione e gestione dei documenti e una loro migliore conoscenza;
- j) attività di formazione e aggiornamento delle competenze, con elaborazione di prodotti didattici tradizionali e a distanza;
- k) partecipazione a progetti internazionali nei settori di competenza;
- l) promozione di studi, ricerche e pubblicazioni nel campo della registrazione sonora, della radiofonia, della televisione e delle nuove tecnologie audiovisive;
- m) promozione e organizzazione di convegni e mostre a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali, incrementandone la conoscenza mediante attività editoriale;
- n) predisposizione di standard tecnici e metodologici per la catalogazione e la conservazione dei beni sonori e audiovisivi;
- o) supporto tecnico-scientifico agli altri istituti centrali, alle Soprintendenze e agli enti pubblici o privati operanti nel settore;
- p) svolgimento, nell'ambito delle proprie funzioni, di attività anche a favore di enti pubblici italiani e stranieri anche a seguito di convenzioni specifiche;





Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

- q) collaborazione a programmi nazionali e internazionali per la tutela e valorizzazione dei patrimoni sonori e audiovisivi;
 - r) organizzazione di attività culturali, formative e divulgative, quali mostre, seminari, festival e corsi di formazione
2. L'ICBSA, in quanto archivio pubblico della memoria sonora e audiovisiva, valorizza altresì le tecnologie storiche di riproduzione sonora, promuovendo al contempo le nuove tecnologie.

Articolo 4 – Rapporti di collaborazione

1. L'ICBSA coopera con altri istituti centrali, con le università, con enti di ricerca, musei, archivi e istituzioni culturali italiane e straniere e può stipulare accordi, convenzioni e protocolli d'intesa per la realizzazione di progetti comuni di ricerca, conservazione e valorizzazione.

Articolo 5 – Accesso e fruizione pubblica

1. Nel perseguimento delle proprie finalità l'ICBSA:
- a) assicura la consultazione e la fruizione dei beni sonori e audiovisivi nel rispetto delle norme in materia di tutela del diritto d'autore e di privacy;
 - b) promuove l'accesso digitale ai propri archivi attraverso piattaforme informatiche e servizi online;
 - c) rende accessibili gli spazi della consultazione in sede, delle cabine di ascolto e visione, dell'auditorium, dell'area espositiva, della biblioteca;
 - d) fornisce la riproduzione dei beni in consegna, fatte salve le disposizioni in materia di diritto d'autore, nel rispetto della normativa e delle linee guida ministeriali per la determinazione dei canoni e corrispettivi;
 - e) concede l'uso strumentale e precario dei beni in consegna nel rispetto della normativa e dei regolamenti ministeriali per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali.

Articolo 6 – Organi dell'ICBSA

1. Sono organi dell'ICBSA:
- a) il Direttore;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Comitato scientifico;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Spetta agli organi di cui al comma 1:
- a) garantire lo svolgimento della missione dell'istituto;
 - b) verificare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'istituto;
 - c) verificare la qualità scientifica dell'offerta culturale e delle pratiche di conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni in consegna all'istituto.
3. La composizione degli organi collegiali di cui al comma 1 è determinata nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.





Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

Articolo 7 – Direttore

1. Il Direttore è responsabile della gestione dell'ICBSA, sovrintende alle attività e al funzionamento e ne determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro della cultura per l'azione amministrativa e la gestione e con gli altri atti di indirizzo, sotto la vigilanza del competente Direttore Generale del Ministero della cultura.
2. Il Direttore è nominato con le modalità stabilite dall'articolo 24, comma 6, del Regolamento, nonché dal decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante "Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali".
3. Il Direttore:
 - a) rappresenta legalmente l'ICBSA;
 - b) dirige e coordina l'attività dell'ICBSA;
 - c) predispone il programma annuale e pluriennale delle attività;
 - d) gestisce le risorse finanziarie e il personale assegnato;
 - e) adotta i provvedimenti amministrativi e tecnici necessari al funzionamento dell'ICBSA.
4. Il Direttore può delegare specifiche funzioni a funzionari dell'ICBSA, nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attività dell'istituto dotato di autonomia speciale, in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare, il consiglio:
 - a) adotta lo statuto dell'istituto e le relative modifiche, acquisito l'assenso del comitato scientifico e del collegio dei revisori dei conti;
 - b) approva la carta dei servizi e il programma di attività annuale e pluriennale dell'istituto, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;
 - c) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo;
 - d) approva gli strumenti di verifica dei servizi eventualmente affidati in concessione;
 - e) si esprime su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore.
2. Il consiglio di amministrazione è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, da due membri designati dal Ministro, da un membro designato dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» e da un membro designato dalla Conferenza Stato-regioni scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale, tra professori universitari o altre categorie di esperti nella materia di competenza dell'istituto.
3. Fatta eccezione per il direttore, i componenti del consiglio sono nominati con decreto del Ministro per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.
4. La partecipazione al consiglio di amministrazione non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo istituto e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'istituto ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

per presenziare alle sedute del consiglio. I componenti del consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'istituto, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dell'istituto.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno.

Articolo 9 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato scientifico svolge funzione consultiva del direttore sulle questioni di carattere tecnico scientifico nell'ambito di attività e nelle materie di competenza dell'istituto. In particolare, il comitato:
 - a) formula proposte al direttore e al Consiglio di amministrazione;
 - b) supporta il direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività dell'istituto;
 - c) predispone relazioni annuali di valutazione dell'attività dell'istituto;
 - d) valuta e approva i progetti editoriali dell'istituto;
 - e) si esprime sullo statuto dell'istituto e sulle modifiche, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore dell'istituto.
2. Il comitato scientifico è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, e da tre membri designati dal Ministro, di cui uno di intesa con il Ministro dell'Università e della Ricerca, e un membro designato dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici». I componenti del comitato sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
3. Fatta eccezione per il direttore, i componenti del comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al comitato scientifico non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo istituto e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'istituto ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del comitato. I componenti del comitato non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'istituto, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dell'istituto.

Articolo 10 – Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo contabile. In particolare, il collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'istituto; si esprime altresì sullo statuto dell'istituto e sulle modifiche statutarie.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. I



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

componenti, scelti tra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.

3. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dell'istituto.

Articolo 11 – Patrimonio e risorse

1. Il patrimonio dell'ICBSA è costituito da:
 - a) materiali sonori e audiovisivi acquisiti per deposito legale, donazione, acquisto o altre forme legittime;
 - b) beni mobili, immobili e strumentali assegnati dal Ministero della cultura;
 - c) fondi e contributi provenienti da finanziamenti pubblici e privati.
2. Le risorse economiche dell'ICBSA provengono:
 - a) dagli stanziamenti del bilancio del Ministero della cultura;
 - b) da contributi di enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
 - c) da proventi derivanti da attività di studio e ricerca, servizi, convenzioni, concessioni, pubblicazioni e attività di valorizzazione;
 - d) da eventuali erogazioni liberali e sponsorizzazioni.

Articolo 12 – Principi di organizzazione e personale

1. L'ICBSA è organizzato nelle seguenti aree funzionali, ognuna assegnata a una o più unità di personale responsabile, in relazione alle disponibilità di organico:
 - a) Affari generali (amministrazione, finanze e gestione delle risorse umane);
 - b) Gestione e cura delle collezioni (tutela, valorizzazione, formazione e ricerca);
 - c) Servizi e rapporti con il pubblico, fruizione, comunicazione (eventi, didattica, marketing, fundraising, pubbliche relazioni);
 - d) Strutture, allestimenti, impianti, vigilanza e sicurezza.

Art 13 – Autonomia amministrativa

1. L'ICBSA è dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2. Al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse, della diffusione e della qualità dei servizi l'ICBSA coordina la propria attività con quella degli altri istituti dotati autonomia speciale.



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

Articolo 14 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo e consuntivo, che vanno formulati in termini di competenza e di cassa.

Articolo 15 – Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Il bilancio è il documento di rendicontazione contabile che evidenzia la pianificazione e i risultati della gestione finanziaria e contabile delle risorse economiche a disposizione dell'istituto. Esso è redatto secondo principi di pubblicità e trasparenza, individuando tutte le diverse voci di entrata e di spesa, anche allo scopo di consentire la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto economico, la regolarità della gestione e la confrontabilità, anche internazionale, delle istituzioni museali.
2. Il bilancio è redatto e approvato secondo le disposizioni sul funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa di cui dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. Il bilancio è redatto in forma scritta e pubblicato sul sito internet dell'ICBSA.

Articolo 16 – Disciplina dei beni d'uso

1. I beni ricadenti nella competenza dell'ICBSA appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al medesimo ICBSA. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

Articolo 17 – Attività contrattuale

1. Per il perseguimento delle proprie finalità e l'esercizio delle proprie funzioni l'ICBSA può stipulare accordi, convenzioni, contratti, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni normative unionali e nazionali, espletando anche le funzioni di stazione appaltante, sia per l'affidamento che per l'esecuzione, in conformità alle previsioni in materia di contratti pubblici.
2. I contratti sono stipulati dal Direttore.
3. Con regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, può essere stabilito che l'affidamento di contratti aventi un valore superiore a un determinato importo, da definirsi in rispondenza alla normativa statale in materia di contratti pubblici, così come la stipula di specifiche tipologie di accordi, convenzioni e contratti, debbano essere preventivamente autorizzati dal medesimo Consiglio di Amministrazione.



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

Articolo 18 – Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento, la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura esercita i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo dell'ICBSA; detta vigilanza è esercitata d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio del medesimo Ministero limitatamente ai profili finanziari e contabili, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme di quest'ultima, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo.
2. In caso di necessità, ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura, la Direzione generale Cinema e audiovisivo del medesimo Ministero esercita i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti dell'ICBSA.
3. Le risorse umane e strumentali dell'ICBSA vengono assegnate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura d'intesa con il Dipartimento per le attività culturali, la Direzione generale Risorse umane e la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio del medesimo Ministero.

Articolo 19 – Disposizioni finali

1. Il presente Statuto è adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 27 del 22/12/2025 ed entra in vigore a seguito dell'approvazione con decreto del Ministro della cultura su proposta del Direttore generale vigilante.
2. Eventuali modifiche al presente Statuto sono adottate con le stesse modalità.
3. Il presente Statuto è pubblicato sul sito internet dell'ICBSA.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni generali in materia di organizzazione degli istituti centrali del Ministero della cultura.